



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2008

Modifiche e integrazioni alle norme in materia di veicoli
d'interesse storico e collezionistico

ONOREVOLI SENATORI. - il collezionismo di veicoli storici è un fenomeno che non è riservato a delle *élites* ma interessa - con pari dignità - tutti gli strati sociali.

Il presente disegno di legge si propone di salvaguardare il patrimonio storico, culturale e tecnologico costituito dai veicoli storici al fine di tramandare le testimonianze dell'ingegno umano nell'ambito della civiltà industriale. Si propone inoltre di creare le condizioni affinché venga incoraggiata la conservazione di quei veicoli che, pur non avendo ancora raggiunto la vetustà prevista, sono destinati ad entrare negli anni a venire nel novero dei veicoli storici. I criteri di identificazione saranno un *mix* di dati il più possibile oggettivi, in quanto prevalentemente basati sul numero dei veicoli sopravvissuti rispetto ai dati di immatricolazione, e di criteri soggettivi elaborati da una Commissione di esperti.

I collezionisti che curano la conservazione e la circolazione dei veicoli storici possono essere considerati, a buon diritto, i depositari *pro tempore* di questo patrimonio e i loro sforzi vanno per questo sostenuti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di circolare.

Il collezionismo di veicoli storici è seguito e coordinato a livello mondiale dalla FIVA - *Fédération Internationale Véhicules Anciens* e le considerazioni che seguono, tendenti a illustrare la necessità di regolamentare in maniera organica il movimento anche nel nostro Paese, riprendono quasi alla lettera il documento che la FIVA utilizza nei suoi continui rapporti con la Commissione Europea. Ciò non avviene a caso, in quanto sempre maggiore è l'adeguamento delle legislazioni dei singoli Paesi alle Direttive dell'Unione

Europea, da cui discende l'opportunità di legiferare in sintonia con queste Direttive.

Per prima cosa è opportuno ricordare il testo dell'Emendamento 26, approvato il 29 settembre 2005 dal Parlamento europeo nell'ambito del programma di azione per la sicurezza sulle strade della Commissione europea: «Il Parlamento Europeo intende tutelare il patrimonio culturale rappresentato dai veicoli storici; pertanto esorta affinché ogni futura legge consideri attentamente qualsiasi effetto non intenzionale, ma tuttavia potenzialmente negativo, sull'uso - e di conseguenza anche sulla conservazione - dei veicoli storici».

Partendo da questa premessa, utile ad inquadrare la materia oggetto del presente disegno di legge, si elencano brevemente le carenze della legislazione vigente in materia e, a seguire, le proposte tendenti ad eliminare tali carenze.

La prima, dalla quale discendono molte altre, è che nel nostro ordinamento non esiste una definizione oggettiva di veicolo storico ma questo viene identificato (Articolo 60 del codice della strada) in base all'iscrizione o meno in uno dei registri tenuti dalle associazioni riconosciute, quindi all'adesione del suo proprietario ad un ente privato. Lo *status* viene meno nel momento in cui il proprietario cessa di aderire all'ente in questione.

In mancanza quindi di una definizione univoca e diretta, il Legislatore si trova nell'impossibilità di discriminare i veicoli storici - cui è opportuno riservare ogni attenzione - dai veicoli semplicemente vecchi, non meritevoli di particolari tutele.

Dalla mancanza di definizione diretta di veicolo storico consegue anche un incostituzionale implicito obbligo di associazione a

un ente privato per poter godere dei benefici concessi dallo Stato.

La seconda carenza, come detto derivante direttamente dalla precedente, consiste nella mancata differenziazione ai fini delle limitazioni alla circolazione dei veicoli storici dai veicoli obsoleti con conseguenti pesanti e inutili penalizzazioni per i primi.

Questo disegno di legge si prefigge quindi i seguenti obiettivi primari:

- definizione di veicolo storico sulla base di quanto previsto a livello mondiale dalla FIVA;

- libera circolazione nelle zone a traffico limitato in sintonia con quanto suggerito dalla Commissione europea nel suo libro verde sul trasporto urbano e sulla falsariga del provvedimento 819/07 del Bundesrat (Parlamento Federale Tedesco) entrato in vigore il 30 novembre 2007 che liberalizza la circolazione dei veicoli storici in tutte le zone a traffico limitato della Repubblica Federale in considerazione del loro contributo all'inquinamento generale riconosciuto irrilevante. Analogo provvedimento è stato preso dal Governo danese con la legge sulla protezione dell'ambiente del 22 dicembre 2006;

- rilascio del certificato di storicità inteso come servizio contro rimborso spese di segreteria e a prescindere da qualsivoglia obbligo associativo;

- identificazione con criteri oggettivi dei veicoli di età inferiore a trenta anni di cui incentivare la conservazione sia attraverso il ritiro temporaneo dalla circolazione (non la radiazione), sia attraverso la trasformazione della tassa di possesso in tassa di circolazione in modo da fornire la possibilità al possessore di adempiere al tributo solo nei periodi di effettivo uso del veicolo.

A questi obiettivi primari si aggiungono alcuni di minor peso concernenti le revisioni periodiche, le pratiche di reimmatricolazione e targatura dei veicoli, l'identificazione degli stessi.

Di seguito, una breve illustrazione dell'articolato del disegno di legge che, nello spirito di semplificazione che si vuole perseguire, darà risposta alle lunghe attese degli appassionati attraverso la variazione di pochi articoli del codice della strada.

L'articolo 1, nel disciplinare l'attività delle associazioni, fornisce l'elenco di quelle riconosciute. Oltre a quelle già presenti nell'articolo 60 del codice della strada, è inclusa anche l'Associazione amatori veicoli storici A.A.V.S., federata FIVA, vuoi perché è stata l'unica, fin dal 2001, a promuovere la presentazione di ben quattro disegni di legge sull'argomento, vuoi perché il Governo, con l'ordine del giorno G 106 (vers. 3) del 31 luglio 2003 (456ª seduta del Senato) si è impegnato ad inserire A.A.V.S. tra le associazioni riconosciute.

L'articolo 2 fornisce la definizione oggettiva di veicolo storico, riprendendo quella utilizzata dagli oltre 50 Paesi membri della FIVA, integrata con l'obbligo di certificazione da parte di un'associazione riconosciuta, disciplinata nel successivo articolo 3.

L'articolo 4 riveste particolare importanza in quanto pone le premesse del collezionismo del futuro fornendo degli incentivi alla conservazione dei veicoli di meno di 30 anni. I possessori possono ritirare temporaneamente i veicoli dalla circolazione o pagare la tassa di circolazione in maniera frazionata, coincidente con i periodi di uso del veicolo.

L'articolo 5 elenca gli obblighi delle associazioni riconosciute mentre l'articolo 6 regola immatricolazioni e reimmatricolazioni dei veicoli di interesse storico.

L'articolo 7 illustra le condizioni per la circolazione dei veicoli storici. In particolare il comma 2 prevede la loro libera circolazione nelle zone a traffico limitato.

L'articolo 8 elenca le necessarie modifiche da apportare al codice della strada e al relativo regolamento in conseguenza del fatto che tali veicoli non sono più ricompresi tra i veicoli atipici.

L'articolo 9 prevede l'applicabilità delle disposizioni in materia di tasse automobilistiche di cui all'articolo 63 della legge 342 del 2000 ai veicoli di interesse storico e l'abro-

gazione dei commi 2 e 3 di detta legge non essendo più contemplata la categoria di «veicoli di particolare interesse storico» di età compresa tra i venti ed i trenta anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disciplina delle associazioni di amatori di veicoli storici)

1. Sono associazioni di amatori di veicoli storici riconosciute l'Automotoclub Storico Italiano (ASI), l'Associazione Amatori Veicoli Storici (A.A.V.S.), il Registro Storico Lancia, il Registro Italiano Fiat, il Registro Italiano Alfa Romeo, la Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

2. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti è istituito un registro al quale sono iscritti i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo.

3. L'iscrizione al registro di associazioni costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge è subordinata ai seguenti requisiti:

a) riunire non meno di cinquanta *club* o scuderie, ciascuno dei quali con almeno cinquanta soci iscritti;

b) presenza e operatività da almeno tre anni in non meno di sei regioni italiane;

c) riconoscimento da parte della Federazione internazionale dei veicoli storici (FIVA).

4. Le associazioni conservano presso la propria sede sociale i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai richiedenti ai quali abbiano rilasciato la certificazione di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Definizione di veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. I requisiti necessari per un veicolo stradale a propulsione meccanica per ottenere il certificato di attribuzione dello *status* di veicolo di interesse storico e collezionistico sono i seguenti:

- a) avere un'età di almeno trenta anni;
- b) essere conservato e mantenuto in condizioni storicamente corrette;
- c) non essere utilizzato come mezzo di trasporto quotidiano;
- d) essere parte del patrimonio tecnico e culturale.

2. Il possesso del certificato di attribuzione di interesse storico e collezionistico, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, è obbligatorio per poter usufruire delle agevolazioni previste per la categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

Art. 3.

(Certificato di interesse storico e collezionistico)

1. Le associazioni di cui all'articolo 1 sono deputate a rilasciare, su richiesta ed a spese dei proprietari e senza alcun obbligo di iscrizione di questi ultimi alle associazioni medesime, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il certificato di interesse storico e collezionistico.

2. Il certificato deve contenere, tra l'altro, la data di costruzione, la marca e il modello del veicolo e le sue caratteristiche tecniche.

Art. 4.

(Disposizioni per incoraggiare la tutela e la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

1. Le associazioni pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, una commissione, composta da rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e delle associazioni di cui all'articolo 1, che ha il compito di individuare i veicoli di età inferiore ai trenta anni individuati per marca, modello ed anno di produzione di cui va promossa ed incentivata la conservazione. Tale attività di individuazione avviene sia attraverso scelte motivate sia secondo criteri oggettivi, basati sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati, con il supporto dell'archivio nazionale veicoli presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli di futuro interesse storico e collezionistico, individuati ai sensi del comma 2, possono su istanza di parte essere ritirati temporaneamente dalla circolazione per essere destinati alla conservazione in aree private.

4. Qualora i veicoli di cui al presente articolo non siano ritirati dalla circolazione è comunque possibile procedere al pagamento della tassa di circolazione, per un importo equivalente alla tassa di possesso equivalente suddivisa in rate trimestrali.

Art. 5.

(Obblighi di informazione delle associazioni, vigilanza e controllo)

1. Le associazioni sono soggette agli obblighi di informazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile ed alla vigilanza ed ai controlli della stessa, secondo le disposizioni del comma 2.

2. Le associazioni sono tenute a comunicare al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile l'iscrizione nel proprio registro di ogni veicolo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di rilascio del relativo certificato di interesse storico e collezionistico al fine dell'annotazione nell'archivio nazionale dei veicoli presso il Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 6.

(Immatricolazione dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

1. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione del certificato di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 3.

2. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere, a proprie spese, targhe e carta di circolazione conformi a quelle rilasciate al momento della prima immatricolazione, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di

tali documenti da quelli attuali rispondenti al modello comunitario.

3. I veicoli provenienti dall'estero possono conservare le targhe d'origine e, in tal caso, sono muniti di una carta di circolazione che riporti il numero della targa originale, rilasciata con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, dagli uffici della motorizzazione civile.

4. L'iscrizione di un veicolo in uno dei registri delle associazioni comporta il rilascio di una targa supplementare di identificazione recante la lettera «H» (*historicum*), da affiancare alla targa posteriore del veicolo. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce, tale targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H» (*historicum*), riporta gli estremi di immatricolazione e del certificato di attestazione di interesse storico e collezionistico rilasciato dalle associazioni.

5. Le associazioni producono le targhe e la carta di circolazione di cui al comma 3 e la targa di identificazione di cui al comma 4, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le competenze e le procedure per il rilascio delle targhe e della carta di circolazione, nonché le procedure per l'annotazione dei veicoli di cui al comma 1 nell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere iscritti al PRA entro il termine di sessanta giorni dalla data della immatricolazione o reimmatricolazione, su presentazione di idoneo titolo di proprietà e, limitatamente ai veicoli radiati d'ufficio, della ricevuta di versamento delle somme dovute a norma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 7.

(Condizioni per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico su strada)

1. I veicoli di interesse storico e collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della sicurezza della circolazione stradale. L'ammissibilità alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico che abbiano subito delle consistenti e documentate modifiche, ovvero che siano stati già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è subordinata all'approvazione da parte degli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti.

2. I veicoli storici come definiti dall'articolo 2 e muniti di targa «H» ai sensi dell'articolo 6, comma 4, possono circolare nelle zone a traffico limitato in considerazione del numero ridotto e della limitata percorrenza.

3. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali veicoli sono sottoposti ai controlli previsti dalle norme in vigore all'epoca della prima immatricolazione e secondo le modalità nelle stesse stabilite. Tali veicoli sono inoltre esentati dal controllo tecnico dell'elemento di cui al punto 8.2 dell'Appendice IX - art. 238 - Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In considerazione del loro numero ridotto e della limitata percorrenza, tali limitazioni non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60»;

b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «*m-bis*) veicoli di interesse storico e collezionistico»;

c) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole «nonché i motocicli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico» sono soppresse;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli stradali a propulsione meccanica che abbiano un'età di almeno trenta anni, siano conservati e mantenuti in condizioni storicamente corrette. non siano utilizzati come mezzo di trasporto quotidiano e siano quindi parte del patrimonio tecnico e culturale. Tali veicoli devono essere in possesso del certificato rilasciato da una delle associazioni iscritte nel registro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri.»;

d) all'articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per i veicoli di interesse storico la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali veicoli sono sottoposti ai controlli previsti dalle norme in vigore all'epoca della prima immatricolazione e se-

condo le modalità nelle stesse stabilite. Tali veicoli sono inoltre esentati dal controllo tecnico dell'elemento di cui al punto 8.2 dell'Appendice IX - art. 238 - Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 215 è sostituito dal seguente:

«1. Sono classificati di interesse storico e collezionistico i veicoli iscritti in uno dei registri delle associazioni riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti mediante iscrizione in apposito registro. Tali veicoli saranno dotati a cura dei registri del certificato di interesse storico e collezionistico attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.»;

b) nel comma 2, le parole: «di almeno 20 anni» sono sostituite con le seguenti: «di almeno trenta anni»;

c) nell'appendice V - art. 227 al titolo III, lettera F), il capoverso «lettera b)» è soppresso.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

1. Ai veicoli di interesse storico e collezionistico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono soppressi; al comma 4 le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono soppresse.

3. La proprietà di un veicolo di interesse storico e collezionistico non costituisce ele-

mento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. I veicoli di interesse storico già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conservano lo *status* di veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Al fine di implementare i dati nell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i registri di cui al comma 1 comunicano all'Autorità competente, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi ai veicoli di interesse storico, già iscritti presso di essi.

